

ORD. N. 76 / 2012



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Servizio di Polizia Municipale

polizia.municipale@comune.cavallermaggiore.cn.it

Tel 0172389764 Fax 0172389807

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E LA CONDOTTA DEI CANI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Premesso che:

- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e che risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere o condurre un cane non di sua proprietà anche temporaneamente ne assume la relativa responsabilità per il relativo periodo;
- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, piazze, marciapiedi, aree pedonali, aree verdi, parchi gioco, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari/conduuttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi dei suddetti animali, con conseguente pregiudizio del pubblico decoro;
- numerose persone proprietarie o affidatarie di cani, conducono assai spesso i rispettivi animali senza attenersi scrupolosamente alle normali norme di civismo e di buon senso, ledendo, peraltro, diritti sacrosanti dei passanti e creando, così, nocimento alla popolazione;

- Preso atto che la mancata rimozione delle deiezioni animali su suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole, nelle zone verdi e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, in particolare delle fasce più deboli ed esposte quali i bambini e pregiudica la vivibilità e la sicurezza delle aree stesse;

- Considerato che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

- Rilevata quindi la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene sul suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano, nonché tutelare la pubblica incolumità;

- Ritenuto necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico;

- Ritenuto di sanzionare anche la mancata detenzione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

- Visto il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria"

- Visto il R.D. 27.07.1934 n. 1265 - T.U.L.L.SS.-;

- Vista la legge 24.11.1981 n. 689;

- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana art 37 che vieta di condurre, sul suolo pubblico o privato se soggetto a servitù collettiva, animali molesti o che sporchino i predetti luoghi, a meno che chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed ad asportare gli escrementi;

- Visto l'art. 50 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24 aprile 2012;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI ED AI DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI, NONCHE' ALLE PERSONE ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE INCARICATE DELLA LORO CUSTODIA E/O CONDUZIONE, DI :

1. Raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
2. Essere sempre forniti, nel caso di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti o altre

attrezzature necessarie, qualora si trovino nell'impossibilità di fruire degli appositi distributori di sacchetti a titolo gratuito per la raccolta delle deiezioni dislocati, a cura dell'Amministrazione Comunale, su tutto il territorio;

3. Che sulle pubbliche vie e sulle piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio, oppure essere muniti di museruola idonea ad evitare danni ai passanti;
4. Il divieto di lasciare liberi i cani, anche se muniti di museruola, in corrispondenza delle aiuole e dei giardini comunali;
5. L'obbligo di munire di opportuna museruola tutti i cani, seppur condotti al guinzaglio, che accedono ad un pubblico esercizio, sia all'interno del locale, sia nell'eventuale dehor all'aperto.

AVVERTE

- Che ai contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità civili e/o penali, sarà erogata la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24 aprile 2012;
- Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, si procederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente;
- Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
- Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

- Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applichino ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;
- Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le eventuali ordinanze sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.).

DISPONE

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24 aprile 2012, che prevede una sanzione da € 50,00 ad € 100,00 qualora la violazione sia riscontrata all'esterno delle aree private e da € 150,00 ad € 500,00, qualora la violazione sia riscontrata all'interno dei giardini pubblici.

Nel primo caso è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi della Legge n. 689/1981, della somma di € 33,30 entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento, nel secondo caso è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi della Legge n. 689/1981, della somma di € 166,70 entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici.

L'invio di copia della presente ordinanza:

- al Comando di Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Cavallermaggiore per la vigilanza, il riscontro delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni.

Cavallermaggiore, 10.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
(Chiavazza Antonio)

